



COMUNE DI TESERO

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO
DI PULIZIA E CONTROLLO
CANNE FUMARIE**

Art. 1

Il servizio di pulizia dei camini nel Comune è reso obbligatorio ed è disciplinato dalle norme di cui all'art. 14 della Legge Regionale del 20.08.1954 e dal Regolamento di cui alla Delibera della Giunta Regionale 11.08.1964 n. 1711 e dal presente.

Art. 2

Il servizio è effettuato dagli spazzacamini incaricati dall'Amministrazione comunale, la quale addebiterà agli utenti il corrispettivo delle operazioni di pulizia o di controllo svolte. E' in facoltà degli inquilini e dei proprietari di indicare uno spazzacamino diverso da quelli incaricati dall'Amministrazione, purchè in possesso delle abilitazioni necessarie, pagandone direttamente la prestazione. In tale caso l'Amministrazione non addebiterà alcun corrispettivo, purchè l'intervento di pulizia o di controllo sia dimostrato mediante dichiarazione scritta della ditta esecutrice.

Art. 3

I proprietari e gli inquilini delle case sono obbligati a far pulire periodicamente tutti i camini e canne fumarie installate nelle case di abitazione, opifici, esercizi pubblici ecc. inclusi nell'abitato del territorio comunale.

Sono esclusi dall'obbligo di pulizia e controllo periodico i camini (sfiati) degli impianti a combustibile gassoso.

Art. 3/bis

Durante le ore annunciate dallo spazzacamino i proprietari di casa e gli inquilini sono obbligati a facilitare allo spazzacamino l'accesso ai locali in cui si trovano i condotti da fumo e focolai da pulire.

A tale scopo i proprietari di abitazioni o inquilini assenti per lunghi periodi dal paese sono tenuti a designare un incaricato o un custode al quale lo spazzacamino possa rivolgersi.

Nel caso di necessità lo spazzacamino è autorizzato a salire sui tetti delle case usando tutti i riguardi e le cautele per evitare danni, esortando il proprietario della casa a praticare accessi al camino che agevolino la salita sul tetto.

Lo spazzacamino è responsabile verso il proprietario di casa e gli inquilini dei danni accertati, dovuti a scarsa accortezza o imprudenza.

Lo spazzacamino durante l'esecuzione delle proprie mansioni, deve essere lasciato libero di esplicare il lavoro ritenuto necessario

Art. 4

La pulizia dei camini deve essere eseguita una volta all'anno nei mesi di febbraio - marzo o nei mesi di settembre - ottobre.

Art. 5

Lo spazzacamino deve in modo particolare provvedere alla pulizia dei camini entro i termini fissati all'art. 4 del presente regolamento. Esso dovrà inoltre segnalare al Comune, tutte le circostanze constatate e ritenute pericolose per possibili incendi. Dovrà inoltre denunciare al Comune tutti coloro che eventualmente si rifiutano di permettere la pulizia dei condotti da fumo.

Art. 6

I camini che non possono essere puliti col sistema normale debbono essere bruciati dallo spazzacamino con i prodotti proposti dalla tecnica moderna. All'operazione deve essere presente almeno un vigile del fuoco del locale Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari.

Art. 7

Le tariffe per la spazzatura dei camini e canne fumarie, sono stabilite di anno in anno con apposito provvedimento dal Consiglio Comunale, e riscosse mediante ruolo.

Art 8

Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite a norma e con la procedura contemplata negli art. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383.-